

2. *L'esercizio di attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi di competenza del Comune di Pianella, previa adozione di uno specifico regolamento attuativo ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019. Tale disposizione si applica ai soggetti che richiedano o che siano in possesso di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, il cui rilascio compete al Comune di Pianella, nonché ai soggetti che inoltrino o abbiano inoltrato segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, la cui ricezione compete al Comune stesso.*
3. *Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, del D.L. n. 203/2005. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante verranno successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.*

## Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 35: Arrotondamento tributi locali

1. *Ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 il pagamento dei tributi deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a questo importo.*

### Articolo 36: Norme finali

1. *Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
2. *È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.*

### Articolo 37: Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ed abroga il regolamento previgente che è stato approvato con delibera di C.C. n. 1 del 5 Febbraio 2019*